

C.T. Prov. Reggio Emilia 14.3.2017 n. 80/2/17

Fatto e Diritto

La Signora L., rappresentata e difesa dall'avv. [Omissis], contro Equitalia Centro spa avverso preavviso di Fermo Amministrativo n. [Omissis], notificato il 3.5.2016 afferente il veicolo [Omissis].

Parte ricorrente eccepisce:

Illegittimità del preavviso di Fermo su veicolo strumentale all'attività professionale che si applica anche ai lavoratori dipendenti quando indispensabile per raggiungere il posto di lavoro e per le esigenze familiari. Nel caso di specie la Signora è vedova e madre di tre figli (di cui due minorenni) e il lavoro rappresenta unica fonte di reddito per sostentamento famiglia. Prescrizione e/o decadenza di cartelle esattoriali di cui al preavviso. In particolare con riferimento al bollo auto: il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione; le cartelle risultano pertanto prescritte. Si costituisce Equitalia Servizi di Riscossione spa (già Equitalia Centro spa) facendo preliminarmente rilevare che la ricorrente ha circoscritto l'impugnazione alle sole cartelle di pagamento indicate nel ricorso e, conseguentemente, il preavviso di fermo opposto deve ritenersi valido ed efficace quantomeno per tutti i crediti - non contestati - relativi alle altre cartelle. In ordine alla eccepita strumentalità del bene all'attività lavorativa (unica ipotesi presa in considerazione dall'art. 86 DPR 602/73), dalla documentazione prodotta tale requisito non appare adeguatamente provato.

Inoltre tra il 2005 ed il 2015 a causa del Fallimento della ricorrente si è verificata l'interruzione del termine prescrizione. Ne consegue che al momento della notifica del preavviso di fermo non era maturata alcuna prescrizione.

Fa notare che le cartelle oggetto della comunicazione impugnata sono state tutte regolarmente notificate al curatore fallimentare, determinando la irrevocabilità e definitività della pretesa creditoria, in mancanza di tempestiva opposizione. Chiede di rigettare il ricorso e la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Con memorie aggiunte parte ricorrente insiste sui motivi introduttivi e, in ordine alla prescrizione delle cartelle, fa presente che le stesse non sono state notificate alla Signora L. e avrebbero dovuto esserlo in quanto il contribuente malgrado la dichiarazione di fallimento non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Cita in proposito sentenza Cass. n. 4235/2006.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 86, comma 2, del DPR n. 602/1973 dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis del DL n. 69/2013, rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, il debitore o i coobbligati che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, nel termine di trenta giorni dalla notifica di detta comunicazione, hanno la possibilità di dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività svolta, con ciò inibendo la procedura.

(m-bis) all'articolo 86; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. *La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della*

professione".

La norma è rivolta in modo specifico ai soggetti che svolgono una attività di impresa o una professione.

La finalità della norma è quella di tutelare il lavoro che, senza la possibilità di guadagno, verrebbe pregiudicato in quanto il bene, appunto strumentale, è necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si ritiene tuttavia che qualora il bene oggetto del fermo amministrativo sia da ritenersi necessario e fondamentale per lo svolgimento del processo lavorativo e non risulti che vi siano beni analoghi e condizioni tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene in particolari e comprovate condizioni di necessità non possa essere sottoposto a fermo amministrativo.

Nel caso di specie la ricorrente è vedova con tre figli a carico e svolge una attività lavorativa part-time come commessa nel banco di alimentari, itinerante presso i mercati di paese di Reggio Emilia e di Parma, non vi sono mezzi pubblici di collegamento e gli orari sono particolarmente proibitivi.

Inoltre le cartelle di pagamento, per la maggior parte delle quali è maturata prescrizione, alla base del provvedimento impugnato non sono state notificate alla ricorrente ma esclusivamente al curatore fallimentare.

Questo Collegio ritiene che le cartelle di pagamento relative a crediti i cui presupposti si sono manifestati prima della dichiarazione di fallimento dovevano essere notificate non solo al curatore ma anche alla contribuente pena la lesione al suo diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa - diritti Costituzionalmente garantiti - in quanto il contribuente malgrado la dichiarazione di fallimento non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo.

Così come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione e qui integralmente condiviso "Si è così costantemente affermato che l'accertamento di tributi, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale rimane il soggetto passivo del rapporto tributario (Cass. nn. 14987/00, 6459/00) ed è perciò munito di una concorrente legittimazione ad agire e resistere (Cass. nn. 9434/14, 4113/14), sia pure esercitabile solo in caso di inerzia del curatore (Cass. nn. 6393/06, 6937/02) ..." Cassazione Sentenza 14 settembre 2016, n. 18002".

"Resta tuttavia fermo che l'accertamento tributario, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di eletti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell'atto impositivo (fra le tante, da ultimo, Cass. 30 aprile 2014, n. 9434).

L'atto qui impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto manca la notifica alla ricorrente degli atti presupposti.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in euro 500.00 (cinquecento/00) più oneri accessori di legge seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dei ricorso annulla l'impugnato atto, le spese di giudizio liquidate in euro 500.00 (cinquecento/00) più oneri accessori di legge seguono la soccombenza.